COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Provincia di Agrigento

ORDINANZA COMMISSARIALE

N. 10 DEL 26.04.2017

Oggetto : parti pericolanti- immobile sito In Via Fiume D'Italia n. 152-154-156

Vista la relazione di sopralluogo, prot. 13172 del 18/04/2017
, redatta dal tecnico dell'Ufficio
di Protezione Civile Geom. R. G. Falsone che intervenuto sul posto, a seguito ricognizione dei luoghi, ha riscontrato un vecchio fabbricato, in stato di abbandono, costituito da tre elevazioni fuori terra con struttura portante in pietrame e gesso, che presenta: un quadro fessurativo diffuso con caduta di calcinacci; infissi fatiscenti e divelti; tetto di copertura sprofondato all'interno; lastre e mensole in cemento dei balconi sgretolati e pericolanti con ferri di armatura a vista facendo paventare pericolo per la pubblica incolumità.

Visto che dalle ricerche effettuate, tramite il Portale dell'Agenzia Delle Entrate, presso l'Ufficio Territorio servizi Catastali, l'immobile catastato al foglio 27 particella 1330 sub. 1 -2 -3 –e 4 risulta intestata alla signora: Castronovo Rosaria nata a Palma di Montechiaro il 14/04/1951.

Visto dall'ispezione ipotecaria, che per l'immobile F. 27 particella n. 1330 sub. 1- 2-3- e 4, la proprietaria risultano essere:
Castronovo Rosaria nata a Palma di Montechiaro il 14/04/1951.

Visto che dalle ricerche presso l'Ufficio Anagrafe la signora Castronovo Rosaria nata il 14/04/1951, risulta residente in Palma di Montechiaro Via Haiti n. 30.

Preso atto che, a tutela della pubblica incolumità, si rende necessario ed urgente provvedere all'eliminazione delle parti pericolanti per la messa in sicurezza del suddetto immobile;

Considerato che l'edificio si trova in una zona urbana abitata e per lo stato di degrado in cui versa, necessita di un urgente intervento di manutenzione straordinaria e/o di risanamento conservativo;

Visto lo strumento urbanistico vigente e dato atto che l'immobile ricade in Zona "A" ;

Visto l'art. 38 della Legge 142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991 n° 48;

Visto l'art. 132 del vigente R.E.C. che recita: " i proprietari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione di essi in modo che tutte le loro parti mantengano i requisiti di stabilità e di sicurezza richiesti dalle norme vigenti "...;

Vista la L.R. n°37/85;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267.

Visto il Piano di Protezione Civile Comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 21/01/2011;

Propone

di adottare la seguente ordinanza nei confronti della signora:

Castronovo Rosaria nata a Palma di Montechiaro il 14/04/1951, ivi residente in Via Haiti n. 30

Di effettuare opere provvisionali atte a prevenire possibili crolli, nelle more della presentazione di un progetto di manutenzione straordinaria e/o di risanamento conservativo per il recupero statico e funzionale dell'intero immobile, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 37/85 e dell'art.43 del vigente R.E.C., che recita " i proprietari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione di essi in modo che tutte le loro parti mantengano i requisiti di stabilità di sicurezza delle norme vigenti. Di provvedere immediatamente e non oltre il termine di gg.15 (quindici) dalla notifica della presente, ad una più adeguata transennatura e all'eliminazione di tutte le parti pericolanti dell'immobile che minacciano immediato pericolo di crollo, in base ai criteri di stabilità e di sicurezza richiesti dalle norme vigenti…";

Di comunicare l'avvenuta esecuzione della presente Ordinanza.

Di avvertire la proprietaria che in caso di inottemperanza tutti gli atti del procedimento saranno trasmessi per conoscenza e norma alla competente Autorità Giudiziaria.

Il Capo Settore U.T.C.
f.to (Ing. C. Di Vincenzo)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Nominato con D.P. n. 522/GAB del 28/02/2017)

VISTA la superiore proposta;

ORDINA

Alla signora:

Castronovo Rosaria nata a Palma di Montechiaro il 14/04/1951 ed ivi residente in Via Haiti n. 30

Di effettuare opere provvisionali atte a prevenire possibili crolli, nelle more della presentazione di un progetto di manutenzione straordinaria e/o di risanamento conservativo per il recupero statico e funzionale dell'intero immobile, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 37/85 e dell'art.43 del vigente R.E.C., che recita " i proprietari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione di essi in modo che tutte le loro parti mantengano i requisiti di stabilità di sicurezza delle norme vigenti. Di provvedere immediatamente e non oltre il termine di gg.15 (quindici) dalla notifica della presente, ad una più adeguata transennatura e all'eliminazione di tutte le parti pericolanti dell'immobile che minacciano immediato pericolo di crollo, in base ai criteri di stabilità e di sicurezza richiesti dalle norme vigenti…";
Di comunicare l'avvenuta esecuzione della presente Ordinanza.

Si avverte che in caso di inottemperanza tutti gli atti del procedimento saranno trasmessi per

conoscenza e norma alla competente Autorità Giudiziaria.

Di incaricare espressamente per la vigilanza ed esecuzione il locale Comando di P.M.

Di rispettare appieno tutte le seguenti prescrizioni particolari:

1. I suddetti lavori devono essere eseguiti in modo tale da non intralciare il traffico pedonale e veicolare;
2. In caso d'occupazione di suolo pubblico, vista l'urgenza, è sufficiente il versamento degli oneri dovuti all'Ufficio Tributi;
3. Durante i lavori devono essere rispettate tutte le norme e le segnalazioni diurne e notturne, atte a garantire incolumità;
4. Tutto il materiale di risulta dovrà essere trasportato nelle pubbliche discariche;
5. Non dovrà essere eseguita nessun'altra opera diversa da quella sopra descritta senza il prescritto relativo permesso dell'Autorità Comunale;
6. I suddetti lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto d'ogni diritto di terzi e del vigente regolamento edilizio.

Le ditte suddette restano responsabili civilmente e penalmente per qualsiasi danno che può essere arrecato a persone e/o cose in dipendenza del lavoro da eseguirsi o dalla sua ritardata esecuzione.

In caso d'inottemperanza, onde evitare ulteriori gravissimi pericoli per la pubblica incolumità, i suddetti lavori saranno eseguiti con intervento sostitutivo facendo ricorso a ditte specializzate con spese a carico degli interessati e comunicazione d'inottemperanza all'autorità giudiziaria, per i reati incorsi dalle ditte inadempienti.
Si ricorda, inoltre, che l'art.5 della L.R. 37/85 e l'art.43 del vigente R.E.C., recitano "i proprietari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione di essi in modo che tutte le loro parti mantengano i requisiti di stabilità e di sicurezza richiesti dalle norme vigenti";

Ai sensi dell'art.3 comma 4° della L.7 agosto1990 n°241, avverso il presente provvedimento è ammesso nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo (L.6 Dicembre 1971 n°1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 giorni dalla notifica della presente.

La presente ordinanza Viene notificata a :

Castronovo Rosaria nata a Palma di Montechiaro il 14/04/1951 ed ivi residente in Via Haiti n. 30

Si manda copia a :
Comandante della P.M.;
U.T.C. Parti Pericolanti;
U.O. Protezione Civile
SEDI

Comando Stazione Carabinieri;
Comando di P.S.;
CITTA'

Alla Prefettura
92100 Agrigento

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to(Dott. A. La Mattina)